

CONVENZIONE
Con la presente scrittura privata tra

San Servolo srl società in house della Città metropolitana di Venezia, con sede in Venezia, Isola di San Servolo n.1, P.IVA 03544490273, rappresentata dal Direttore Generale, sig. Fulvio Landillo, di seguito denominata San Servolo srl

La "Fondazione Franco o Franca Basaglia" con sede in Venezia, Isola di San Servolo n. 1, Cod. Fiscale 07401640582, rappresentata dalla Presidente, dott.ssa Maria Grazia Giannichedda, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, di seguito qui denominata la Fondazione

premesse

- a) che la Città metropolitana di Venezia è proprietaria dell'isola di San Servolo a Venezia;
- b) che la Città metropolitana di Venezia ha istituito nel 2004 una società oggi denominata San Servolo srl a totale capitale sociale della Città metropolitana di Venezia alla quale ha affidato la gestione dell'isola di San Servolo e la valorizzazione dei beni artistici, storici ed archivistici dell'isola;
- c) che, oltre a San Servolo srl operano attualmente in Isola la Venice International University, il Collegio di Merito di Ca' Foscari e la sezione multimediale dell'Accademia delle Belle Arti di Venezia.
- d) che con nota del 30 agosto 2007 la Presidente della Fondazione Franco Basaglia, dott.ssa Maria Grazia Giannichedda, ha chiesto e ottenuto dalla Provincia di Venezia, oggi Città metropolitana di Venezia, di vedersi assegnata in comodato gratuito alcuni locali del complesso monumentale Isola di San Servolo, di proprietà della Città metropolitana di Venezia, allo scopo di stabilirvi la sede della Fondazione, di collocare il notevole patrimonio librario e archivistico e per avere una base operativa ove organizzare e promuovere iniziative, studi, progetti e programmi per le proprie finalità statutarie;
- e) che in data 29 gennaio 2019 è stato stipulato il rinnovo del Contratto tra San Servolo srl e la Fondazione Franca e Franco Basaglia con scadenza 31 dicembre 2020 e che il Contratto poteva essere rinnovato.
- f) che la Fondazione non ha scopo di lucro e si propone esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in particolare quelle di: 1) inantenere viva e diffondere a livello nazionale e internazionale la figura di Franco Basaglia, eminente figura politica e scientifica, attraverso la promozione di ricerche, convegni, borse e premi di studio, corsi e scuole di formazione, pubblicazioni; 2) costituire e curare un archivio storico sul lavoro di Franco Basaglia e sul movimento di critica della psichiatria e delle istituzioni attraverso la ricerca e la raccolta di materiale di vario tipo (scritti, foto, manifesti, film, documenti audiovisivi); 3) promuovere, sostenere, gestire iniziative, progetti e programmi che in campo sociale, culturale, politico ed economico contribuiscano a realizzare la piena cittadinanza per tutti, in particolare per le persone in condizione di disuguaglianza o svantaggio sociale;
- g) che la Fondazione ha visionato la parte degli edifici dell'isola di San Servolo oggetto del presente contratto evidenziati con il colore giallo nell'allegata planimetria alla lettera "A" per totali mq 27,33 e li ha ritenuti idonei a collocarvi il proprio archivio e la biblioteca;

si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) **Promesse;** le premesse fanno parte integrante del presente contratto.
- 2) **Concessione d'uso.** San Servolo srl in considerazione delle finalità culturali e storiche della Fondazione anche attraverso lo quali San Servolo srl intende perseguire i propri scopi istituzionali e statutari di promozione sociale del territorio veneziano e di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico della città di Venezia, concede in uso non oneroso alla Fondazione stessa la stanza ubicata presso l'archivio storico dell'isola di San Servolo evidenziata con colore giallo nell'allegato "A" pari a mq 27,33.
- 3) **Finalità d'uso.** Gli spazi concessi in uso alla Fondazione di cui al presente contratto, dovranno essere impiegati solo ed esclusivamente per la collocazione dell'archivio e della biblioteca della Fondazione e per gli scopi indicati nello Statuto della Fondazione nel rispetto del carattere scientifico e culturale che la Provincia ha individuato nella destinazione d'uso dell'isola. W
- 4) **Collaborazione tra le parti.** Le parti firmatarie si impegnano vicendevolmente a collaborare per condividere la realizzazione, la comunicazione e la divulgazione di eventi culturali, convegni e attività di ricerca che si riterranno opportuno condividere nel corso della validità del presente Contratto. San Servolo srl al fine di coadiuvare l'attività di ricerca e di documentazione della Fondazione concederà in uso non oneroso, compatibilmente con la possibilità concessa dalla programmazione in essere, sale riunioni e congressuali idonee alla richiesta di volta in volta formulate dalla Fondazione stessa. K
- 5) **Conduzione dello spazio dato in uso.** La Fondazione è costituita custode della cosa concessa in uso e dovrà mantenerla con la diligenza del buon padre di famiglia. Resta inteso che al termine della concessione d'uso il sopraccitato immobile dovrà essere restituito a San Servolo srl in buono stato, fatto salvo il normale logorio d'uso. Ogni aggiunta o modifica che non possa essere tolta senza danneggiare l'immobile avuto in uso non potrà essere effettuata dalla Fondazione senza preventiva autorizzazione scritta da parte di San Servolo srl e comunque resterà a beneficio dell'immobile senza che nulla sia dovuto alla Fondazione, neanche a titolo di rimborso spese. La Fondazione accetta la struttura concessa nello stato in cui si trova al momento della consegna trovandolo adatto al proprio uso.
- 6) **Compiti di San Servolo srl;** spetta a San Servolo srl gestire ed erogare tutti i servizi di utilità nell'isola di San Servolo. In particolare San Servolo srl provvederà periodicamente alla pulizia del locale dato in uso alla Fondazione e alla manutenzione ordinaria dei beni concessi in uso alla Fondazione stessa.

- 7) **Visita del locale.** San Servolo srl si riserva ogni e più ampia facoltà di visitare, anche a mezzo di persona delegata, il locale concesso in uso anche per verificare il pieno rispetto di tutte le clausole del presente contratto.
- 8) **Regolamenti e ordini di Servizio.** La Fondazione è tenuta al pieno rispetto dei regolamenti e le disposizioni in vigore in isola e delle eventuali nuove disposizioni che San Servolo srl comunicherà nel corso del tempo. Tali regolamenti e disposizioni saranno rispettati da tutto il personale a vario titolo impiegato dalla Fondazione presso l'Isola di San Servolo.
- 9) **Custodia.** La Fondazione è tenuta a vigilare sul locale avuto in concessione; San Servolo srl non è da intendersi in alcun modo responsabile di eventuali furti e/o danni a qualsiasi oggetto e/o bene collocato e/o lasciato in isola di San Servolo e in particolare nello spazio dato in concessione alla Fondazione.
- 10) **Chiavi di accesso ai locali.** Per consentire l'accesso in caso di emergenza la chiave del locale concesso in uso deve essere lasciata in copia ed in busta sigillata presso la reception dell'isola. Qualora, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento della concessione la Fondazione ritenesse opportuno sostituire, con spese a proprio carico, la serratura del locale consegnato, è tenuto a comunicarlo per iscritto a San Servolo srl provvedendo altresì a consegnare copia delle nuove chiavi. Le conseguenze dirette ed indirette derivanti da mancanza o negligenza al riguardo sono ad esclusivo carico della Fondazione.
- 11) **Responsabilità.** La Fondazione, per fatto proprio o di un suo dipendente e/o collaboratore, è espressamente obbligato per ogni danno, sia diretto che indiretto, che possa derivare a chiunque e a qualunque cosa o bene presente in isola di San Servolo in dipendenza o concessione della concessione d'uso oggetto del presente contratto.
- 12) **Durata del contratto.** Il presente contratto avrà inizio il 1 gennaio 2021 e scadrà il 31 dicembre 2022. Il contratto potrà essere rinnovato.
- 13) **Modifiche accordo.** Qualunque modifica al presente accordo non può aver luogo e qualunque eventuale pagamento non potrà essere provato che mediante atto scritto.
- 14) **Clausole risolutive.** In caso di inadempimento ad una delle clausole sopra riportate e di mancato rispetto della norma di legge, il presente contratto si risolverà previa diffida ad adempiere con diritto della parte adempiente al risarcimento del danno oltre alla rivalsa per le spese.
- 15) **Informativa sul trattamento Dati Personali ex art. 13 Regolamento UE 2016/679.**
 San Servolo s.r.l., i cui dati di contatto sono telefono 0412765001, fax 0412765402, mail f.landillo@servizimetropolitani.ve.it è titolare degli eventuali dati personali che saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi di legge inerenti e consequenziali al presente affidamento; la base giuridica del trattamento è costituita dall'esecuzione del presente affidamento (ex art. 6, par. 1, lett. b GDPR); i dati personali saranno conservati per 10 anni dalla conclusione dell'affidamento. I dati personali potranno essere trattati dal Referente GDPR, dagli incaricati al trattamento dei dati ciascuno in base alle specifiche ed alle istruzioni determinate per iscritto da parte del titolare, e dai Responsabili al Trattamento (es. studio commercialistico) con i quali è in corso un rapporto contrattuale nel quale il titolare ha vincolato il Responsabile al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'art. 28 del GDPR. Il conferimento dei dati è obbligatorio. L'eventuale interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento: l'accesso ai propri dati (art. 15 del GDPR); la rettifica e, se ed in quanto ne sussistano le condizioni, la cancellazione e la limitazione al trattamento dei dati personali (art. 16, 17, 18, 19 GDPR). Ha altresì diritto di presentare reclamo per eventuali violazioni avanti all'Autorità Nazionale Garante della Privacy seguendo le indicazioni e le prescrizioni esplicitate sul sito del garante stesso www.garanteprivacy.it, sezione MODULISTICA".
- 16) **Codice Etico.** La Società San Servolo srl in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 "Disciplina delle responsabilità amministrative delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300", si è dotata del Manuale Organizzativo e di Gestione, del Codice Etico e del Codice Disciplinare che la Fondazione può visionare presso il sito internet della Società www.servizimetropolitani.ve.it nella sezione "Amministrazione trasparente - Atti Generali - Regolamenti". In particolare con la firma del presente contratto la Fondazione si impegna a rispettare quanto previsto nel Codice Etico. San Servolo srl in caso di violazione del Codice Etico da parte della Fondazione potrà applicare delle sanzioni contrattuali.
- 17) **Rinvio a disposizioni di legge.** Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia previsto dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia che s'intendono riportate e trascritte nel presente contratto.
- 18) **Controversie.** Le parti convengono di definire in via amichevole qualsiasi controversia. In caso di mancato accordo il Foro competente è in via esclusiva quello di Venezia.

Letto, confermato e sottoscritto in Venezia il 1 gennaio 2021

Per la Fondazione
 Maria Grazia Giannichedda



per San Servolo srl
 Fulvio Landillo
 San Servolo srl
 Isola di San Servolo n. 1
 30124 Venezia
 Tel. +39 041 2765001 - Fax +39 041 2765402
 C.F. e P. IVA 03544490273